



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ISTITUTI
COMPENSIVI FERENTINO 1 E 2
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE
SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
APPROVATI CON D.M. 65 DEL 10.03.2020**

CIG 9480441368

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA.....	7
PREMESSE	7
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	8
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	8
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	9
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1 DOCUMENTI DI GARA	10
2.2 CHIARIMENTI.....	11
2.3 COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
3.1 DURATA.....	13
3.2 OPZIONI E RINNOVI.....	13
3.3 PREZZO PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI GENERALI.....	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	16
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	17
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 18	18
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	20
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
10. SOPRALLUOGO	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	28
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	29
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
15. OFFERTA TECNICA.....	31
16. OFFERTA ECONOMICA – ALIAS ACCETTAZIONE COSTO FISSO	31
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	32
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	42
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	42
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
21. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE. VERIFICA ACCETTAZIONE COSTO FISSO.	44
22. EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL SUBPROCEDIMENTO DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	46
25. CLAUSOLA SOCIALE.....	47
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	47
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
29. ONERI DI SUPPORTO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DA CORRISPONDENDERE IN TERMINI DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	48
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ISTITUTI COMPRESIVI FERENTINO 1 E 2 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON D.M. 65 DEL 10.03.2020

PREMESSE

Con determina a contrarre del Comune di Ferentino n. 698 del 9/11/2022 e successiva determina della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ferentino e Fumone n. 701 del 10/11/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in concessione la gestione del servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia e primaria presso gli Istituti Comprensivi Ferentino 1 e 2, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del piano d’azione nazionale sul green public procurement e dei criteri ambientali minimi approvati con d.m. 65 del 10.03.2020, per la durata di anni 5 (cinque).

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice degli Appalti (di seguito *Codice*), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito *Piattaforma*) accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuferentino e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 comma 7 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Ferentino [codice NUTS ITE43]

CIG 9480441368 – CUI 00229230602 20220000

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è Domenico Spilabotte, Responsabile del Settore 2 “Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona”.

Posta elettronica: serviziallapersona@comune.ferentino.fr.it

PEC: protocollo.ferentino@pec-cap.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, di documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni e pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato DISCIPLINARE TELEMATICO.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma, e la proroga dello stesso, per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591 del 30 novembre 1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento DISCIPLINARE TELEMATICO, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucferentino

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento DISCIPLINARE TELEMATICO, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Modelli di partecipazione
- Disciplinare telematico
- Capitolato d'appalto e allegati:
 1. Elenco personale società uscente
 2. Tabelle Dietetiche – Menù approvati dalla ASL
 3. Menù corrente
- DUVRI
- Patto di integrità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucferentino

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio previsto dal presente atto

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole pubbliche dell'infanzia e primaria nel territorio del Comune di Ferentino, come individuate nel capitolato d'appalto.

Detta procedura e la connessa esecuzione, giusta art. 34 del Codice, sono altresì applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, n. 65 in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020: "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*".

L'importo dell'affidamento, per l'intero periodo contrattuale (anni cinque), è quantificato, presuntivamente ed in maniera assolutamente indicativa, in € 1.706.715,90 + IVA, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (cfr. DUVRI). L'importo annuo di affidamento è quantificato quindi in € 341.343,18 + IVA / anno.

Vocabolario comune per gli appalti - CPV: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.

Detto calcolo, indicativo e assolutamente non vincolato per l'Ente, è effettuato a fronte della circostanza che l'importo del singolo ciascun singolo pasto/utente, viene quantificato – a costo fisso – in:

- i) € 4,09 + IVA, cui sono aggiunti € 0,02 a pasto come da DUVRI, per un totale di € 4,11 + IVA con riferimento ai parti destinati alla scuola dell'infanzia;
- ii) € 1,98 + IVA, cui sono aggiunti € 0,02 a pasto come da DUVRI, per un totale di € 2,00 + IVA con riferimento ai parti destinati alla scuola primaria (piatto unico).

L'importo, presunto, puramente indicativo e non vincolante di cui al suddetto affidamento, a fronte del suddetto costo/pasto/utente e del numero di pasti presunti complessivi ammonta a:

- i) 57.738 pasti presunti/anno per la scuola dell'infanzia, per un totale annuo di € 237.303,18 + IVA e quindi sul quinquennio di € 1.186.515,90 + IVA
- ii) 52.020 pasti presunti/anno per la scuola primaria, per un totale annuo di € 104.040,00 + IVA e quindi sul quinquennio di € 520.200,00 + IVA.

E quindi è quantificato – complessivamente – in € 341.343,18 + IVA (4%) / anno, per un totale sul quinquennio di € 1.706.715,90 + IVA;

L'importo di cui all'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, è quantificato in € 2.389.402,26 a fronte della prevista possibilità di rinnovo per ulteriori due anni

L'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, Codice) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), Codice], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), Codice] non sembra ragionevolmente potersi rispettare, in considerazione della natura e della specificità del servizio, donde la previsione di efficienza prestazionale è meglio garantita dall'unicità dell'affidatario.

L'aggiudicazione avviene nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante sarà tenuta a verificare che il soggetto aggiudicatario sia in grado di garantire al costo

fisso previsto:

- Il rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari approvati con D.M. n. 65 del 10 marzo 2020;
- la riduzione degli scarti attraverso la presentazione di piatti semplici che colgano il favore dei commensali, realizzati per lo più con derrate locali che valorizzino il territorio e riducano gli impatti dei trasporti ed una gestione oculata del servizio;
- la scelta della cucina tradizionale sul posto, che consenta l'abbattimento dell'inquinamento causato dai trasporti su gomma;
- la riduzione del consumo di plastica attraverso l'utilizzo delle stoviglie lavabili;
- l'utilizzo di attrezzature a basso consumo energetico;
- l'utilizzo di detergenti professionali biologici;
- la ricerca di menù che riprendano le tradizioni locali e siano studiati sulle derrate alimentari che offre il territorio;
- la ricerca di sinergie ed integrazione capaci di valorizzare le potenzialità del territorio e ridurre gli impatti sul tessuto sociale;
- rispetto, nella ricerca dei menù e delle sue componenti, degli aspetti di:
 - multirazzialità degli alunni;
 - religiosità;
 - attenzione alla filiera produttiva di carni e verdure.
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) sarà di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto e/o di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero con eventuale esecuzione d'urgenza anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, per un importo di ulteriori € 682.686,36 + IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

Opzione di proroga: il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, Codice – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, Codice, è pari ad € 2.389.402,26 + IVA.

3.3 PREZZO PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI

L'appalto è finanziato in parte con fondi della stazione appaltante ed in parte con fondi degli utenti.

Le famiglie degli alunni concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale attraverso il pagamento di una tariffa la cui entità, e le relative modalità di applicazione, vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Si applicherà la clausola di revisione dei prezzi ordinaria e di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) D.L. 4/22 per come convertito in Legge 25/22, così intendendo che si considereranno eventi rientranti nella clausola di forza maggiore – previa motivata comunicazione dell'aggiudicatario che avrà cura di dettagliare l'incidenza in parola rispetto all'originaria offerta – quelli assolutamente non preventivabili, secondo il parametro della diligenza media, tanto dalla stazione appaltante quanto dall'esecutore contrattuale.

Per gli specifici aumenti di costi di materie prime e di quant'altro indispensabile per l'esecuzione dell'appalto, ci si atterrà agli indici e alle indicazioni di legge, per come oggetto di previsione normativa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è

tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Le gravi violazioni, di cui al comma 4, dell'art. 80, D.Lgs. 50/16, in materia fiscale non definitivamente accertate saranno valutate nei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 28 settembre 2022.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico – FVOE, istituito con delibera ANAC n. 464/22.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

b) Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due diversi istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385, a comprova della capacità

economica e finanziaria del concorrente ai fini dell'assunzione del presente appalto, da esibire, in sede di formulazione dell'offerta. Non è ammessa autocertificazione per il possesso delle referenze bancarie.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente atto, in un Comune o istituzione analoga (esempio: Comunità Montana, Unione di Comuni, ecc.), con contratto unico, con buon esito, senza incorrere in gravi contestazioni, senza l'instaurazione di un contenzioso e nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, almeno due servizi identici a quelli oggetto dell'appalto, della durata minima di 2 anni (consecutivi) ciascuno.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

2. Possesso di almeno una delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015;
- Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale;
- UNI 10854:99 - Linee guida per la progettazione e realizzazione di un sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP;
- UNI EN ISO 22000:05 – Certificazione dei Sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare;
- UNI EN ISO 22005:08 – Certificazione per la Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari;
- UNI EN ISO 14001:15 – Certificazione su Sistema di Gestione Ambientale;
- OHSAS 45001 – Certificazione dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- SA 8000 – standard internazionale che elenca i requisiti per un comportamento eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione verso i lavoratori;
- Biologico reg.834 – Certificazione di stoccaggio alimenti biologici, lavorazione prodotti biologici e preparazione pasti biologici.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lettera c) deve essere posseduto dall'operatore economico che esegue la prestazione. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti giusta specifiche di cui alla normativa vigente.

I requisiti relativi alla certificazione di qualità sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;

- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Il ricorso all'avvalimento per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata, per l'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito medesimo.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse

messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare ove voglia avvalersi dell'istituto e in conformità della disciplina vigente, nel presupposto che il limite di legge è proporzionato alle esigenze di non svilire l'affidabilità prestazionale in capo al prescelto contraente e che vengono così favoriti – posti i controlli di legge – i principi tesi alla salvaguardia di infiltrazioni di terzi.

Gli eventuali subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, da autodichiarare nei tempi di legge, attenendosi a quanto previsto dall'art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Nel rispetto della disciplina vigente, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, non vanno elencati i subappaltatori proposti.

L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e negli eventuali relativi allegati. Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con il presente affidamento.

Tutto ciò premesso:

- 1) l'impresa deve depositare il contratto presso l'ente concedente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva. L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo. In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in sub-affidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto di affidamento, alla quale si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente comunale;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
- risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - sia sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere esplicita menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19

gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta

certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i refettori dei diversi plessi scolastici è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario al fine di avere contezza della consistenza dei luoghi ove il servizio avrà esecuzione. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 12:00 del giorno 23/11/2022**, tramite la Piattaforma alla Sezione "*Chiarimenti*" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno con due giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato

indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC contributi 19 dicembre 2018, n. 830 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2022.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 30/11/2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel DISCIPLINARE TELEMATICO di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica – *alias* accettazione costo fisso.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, purché originariamente detenuti;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad es, marcatura temporale certificata);

- per il resto valgono le indicazioni rese dalla giurisprudenza.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente il termine di tre giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, rifissando il termine di cui sopra a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, all'interno della documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) **[Eventuale]** dichiarazione integrativa;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) **[Eventuale]** documentazione in caso di avvalimento;
- 8) **[Eventuale]** documentazione per i soggetti associati;
- 9) Attestazione di sopralluogo;
- 10) **[Eventuale]** altro

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso

deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione, o in alternativa, nella dichiarazione integrativa, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata negli atti di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
- di accettare il patto di integrità allegato agli atti di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al relativo punto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila (ove ritenuto opportuno) il Documento di gara unico europeo. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della relativa sezione denominata "Offerta tecnica". L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

16. OFFERTA ECONOMICA – ALIAS ACCETTAZIONE COSTO FISSO

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma, nella relativa sezione (offerta economica).

L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Accettazione del costo fisso a pasto per come determinato dalla Stazione appaltante come segue:
 - € 4,09 + IVA, cui sono aggiunti € 0,02 a pasto come da DUVRI, per un totale di € 4,11 + IVA con riferimento ai pasti destinati alla scuola dell'infanzia;
 - € 1,98 + IVA, cui sono aggiunti € 0,02 a pasto come da DUVRI, per un totale di € 2,00 + IVA con riferimento ai pasti destinati alla scuola primaria (piatto unico);
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera;

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 24, il concorrente allega all'offerta economica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale stessa.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso, ai sensi dell'articolo 95, comma 7 del Codice.

L'elaborato dovrà essere formato da un massimo di 50 (cinquanta) pagine in formato A4, con carattere Times New Roman di dimensione non inferiore a 12 pt, con interlinea 1,5.

Le pagine devono essere numerate.

E' consentito l'utilizzo del formato A3 solo ed esclusivamente per riportare eventuali schemi e disegni.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100 PUNTI SUDDIVISI COME SEGUE:	
1. Piano descrittivo delle modalità di gestione del servizio di refezione scolastica	<p>1.1 Descrizione del modello operativo adottato per l'organizzazione del servizio. Indicazione delle modalità e delle attività che si intendono attuare nell'organizzazione dei principali processi organizzativi. <i>max 5 punti (discrezionale)</i></p> <p>1.2 Modalità di controllo delle derrate in entrata, delle fasi di approvvigionamento delle materie prime (attenzione ai principi dei CAM) e della produzione pasti (pasti ordinari e diete speciali) <i>max 4 punti (discrezionale)</i></p> <p>1.3 Sistema di distribuzione dei pasti ai bambini, facendo altresì riferimento a quanto richiesto dall'art. 5 del capitolato d'appalto in termini di lunch box <i>max 3 punti (discrezionale)</i></p> <p>1.4 Piano di trasporto dei pasti</p>	Massimo fino a 15 punti, suddivisi come indicato:

	<p>Modalità di trasporto dei pasti, con indicazione delle azioni e delle tecniche adottate per garantire i tempi di consegna e per il mantenimento delle temperature</p> <p><i>max 3 punti (discrezionale)</i></p>	
2. Modalità di gestione delle emergenze	<p>2.1 Sistema messo in atto per la gestione delle emergenze, di qualsiasi natura</p> <p><i>max 5 punti (discrezionale)</i></p>	Massimo fino a 5 punti
3. Piano pulizia e sanificazione	<p>3.1. Descrizione delle attività previste per un'elevata garanzia di pulizia e sanificazione, fermo il rispetto di quanto previsto dai CAM in termini di "Pulizia dei locali e lavaggio delle stoviglie e delle altre superfici dure"</p> <p><i>max 4 punti (discrezionale)</i></p> <p>3.2. Programma di formazione e aggiornamento del personale relativo alle attività di pulizia e sanificazione</p> <p><i>max 4 punti (discrezionale)</i></p>	Massimo fino a 8 punti, suddivisi come indicato:
4. Caratteristiche delle derrate alimentari e quanto connesso	<p>4.1 Indicazione del numero di prodotti biologici da Km 0 e filiera corta, come definiti dal DM 10 marzo 2020. Ciascun prodotto deve essere indicato.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici a Km 0 e filiera corta offerti</p> <p><i>max 2 punti (proporzionale)</i></p> <p>4.2 Somministrazione, per la quota parte di prodotti alimentari che possono non essere biologici o altrimenti qualificati, di prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge 18</p>	Massimo fino a 8 punti, suddivisi come indicato:

agosto 2018, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il punteggio sarà assegnato in proporzione alla quantità, varietà e rappresentatività del prodotto

max 1,5 punti (proporzionale)

4.3 Impegno a soddisfare l'intero fabbisogno di una o più tipologie (con tassatività dell'indicazione del numero) di prodotti alimentari con prodotti biologici provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla citata legge 18 agosto 2015, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91.

Il punteggio sarà assegnato in proporzione alla quantità, varietà e rappresentatività del prodotto

max 1,5 punti (proporzionale)

4.4 Acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi. Sono attribuiti punti tecnici in base ai seguenti impegni:

4.4.1 Per quanto riguarda il pesce di allevamento, somministrazione di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica, dunque con l'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 2018/84

max 1 punto (ON/OFF)

	<p>4.4.2 Somministrazione di prodotti ittici appartenenti a stock il cui tasso di sfruttamento, ove noto, presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al massimo rendimento sostenibile</p> <p><i>max 1 punto (ON/OFF)</i></p> <p>4.5 Indicazione del trasporto primario di detti prodotti.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in funzione della circostanza che il trasporto primario dei prodotti da filiera corta e KM 0, come definiti dal DM 10 marzo 2020, effettuato con veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale con presso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL) e con delle misure di gestione ambientale della logistica</p> <p><i>max 1 punto (ON/OFF)</i></p>	
5. Educazione alimentare	<p>Programma di educazione alimentare.</p> <p>Descrizione di un progetto di educazione alimentare da realizzare nel corso dell'appalto rivolto ai bambini, insegnanti e genitori. descrizione del programma, delle attività e finalità previste</p> <p><i>max 5 punti (discrezionale)</i></p>	Massimo fino a 5 punti
6. Formazione, aggiornamento del personale e condizioni di lavoro	<p>6.1 Programma di formazione del personale operativo giusta specifiche di cui al D.M. 10 marzo 2020</p> <p><i>max 2 punti (discrezionale)</i></p> <p>6.2 Programma di formazione del</p>	Massimo fino a 6 punti, suddivisi come indicato:

	<p>personale direttivo giusta specifiche di cui al D.M. 10 marzo 2020</p> <p>max 2 punti (discrezionale)</p> <p>6.3 Indicazione del coinvolgimento di società o personale specializzato, ad implementare la due diligence («dovuta diligenza») lungo la catena di fornitura relativa alla verifica del rispetto dei diritti umani e alle condizioni di lavoro dignitose di cui alle convenzioni internazionali del lavoro richiamate in appendice B del D.M. 10 marzo 2020 o di cui ai Contratti collettivi nazionali settoriali, ove adottati, su alcune referenze che saranno somministrate durante il servizio.</p> <p>Il punteggio sarà assegnato in base alla coerenza del progetto e alle competenze del personale o della società coinvolta in tale attività, giusta specifiche di cui al D.M. citato</p> <p>max 2 punti (discrezionale)</p>	
<p>7. Proposte afferenti il sistema di gestione informatizzata del servizio di iscrizioni, prenotazione pasti e riscossione tariffe</p>	<p>7.1 Gestione Anagrafica e Iscrizione ai Servizi</p> <p>max 2 punti (discrezionale)</p> <p>7.2 Gestione Comunicazione verso l’Utenza</p> <p>Attività di comunicazione per le famiglie e campagna informativa circa il servizio mensa</p> <p>max 2 punti (discrezionale)</p> <p>7.3 Prenotazione pasti e raccolta presenze</p> <p>max 2 punti (discrezionale)</p> <p>7.4 Gestione amministrativa del Servizio</p>	<p>Massimo fino a 8 punti, suddivisi come indicato:</p>

	<i>max 2 punti (discrezionale)</i>	
8. Monitoraggio del servizio offerto, comunicazione e customer satisfaction	<p>8.1 Programma di rilevazione periodica di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza sulla base della UNI EN 9001 e del DM 10.3.2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari)</p> <p>Descrizione del sistema adottato per il controllo del servizio.</p> <p>Descrizione delle modalità previste</p> <p><i>max 5 punti (discrezionale)</i></p> <p>8.2 Impegno ad attuare iniziative di comunicazione informativa circa il servizio mensa per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e per invogliare al consumo del proprio pasto. La valutazione terrà conto anche dell'idoneità dei messaggi proposti</p> <p><i>max 4 punti (discrezionale)</i></p>	Massimo fino a 9 punti, suddivisi come indicato:
9. Centro cottura	<p>9.1 Individuazione della dislocazione (distanza carrabile non potrà essere superiore a 20 Km dalla sede della Casa Comunale) e descrizione del centro cottura che sarà utilizzato per la preparazione dei pasti</p> <p><i>max 6 punti (discrezionale)</i></p> <p>9.2 Elenco delle attrezzature che si intendono acquistare con particolare attenzione a quelle a minore impatto ambientale</p> <p><i>max 3 punti (discrezionale)</i></p>	Massimo fino a 9 punti, suddivisi come indicato:

<p>10. Misure adottate per la riduzione degli impatti ambientali della logistica</p>	<p>10.1 La Commissione valuterà le misure adottate dall'operatore economico volte alla riduzione degli impatti ambientali con riferimento all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti presso i refettori a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto)</p> <p><i>max 4 punti (discrezionale)</i></p> <p>10.2 La Commissione valuterà l'adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci come magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori al centro di cottura) e/o secondario (trasporto dei pasti dal centro di cottura al sito di consumo dei pasti)</p> <p><i>max 4 punti (discrezionale)</i></p>	<p>Massimo fino a 8 punti, suddivisi come indicato:</p>
<p>11. Proposte afferenti il recupero e riciclo dei residui mensa</p>	<p>11.1 La Commissione valuterà le proposte relative a azioni per favorire la cultura dell'alimentazione e la diffusione dei comportamenti sostenibili e salutari. Indicazione delle proposte che si intendono porre in essere circa le donazioni ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art.</p>	<p>Massimo fino a 6 punti, suddivisi come indicato:</p>

	<p>13 della legge n. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e sia gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo.</p> <p>Al fine di ottimizzare la logistica, devono essere individuate e attuate le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile, etc.</p> <p>max 3 punti (discrezionale)</p> <p>11.2 La Commissione valuterà il recupero delle eccedenze di cibo servito siano raccolte direttamente nella sala mensa, per poi essere destinate all'alimentazione degli animali, ovvero in canili o in gattili, oppure destinate a recupero in sistemi di compostaggio di prossimità se presenti in zone limitrofe o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione umida.</p> <p>max 3 punti (discrezionale)</p>	
<p>12. Proposte migliorative</p>	<p>12.1 La Commissione valuterà le proposte migliorative riferite in particolare, al miglioramento della qualità ambientale dei locali di refezione</p> <p>max 4 punti * (discrezionale)</p> <p>12.2 La Commissione valuterà le ulteriori proposte innovative e/o complementari offerte considerando solamente quelle che rendono un'effettiva innovazione all'affidanda gestione</p>	<p>Massimo fino a 7 punti, suddivisi come indicato:</p>

	<p>max 3 punti* (discrezionale)</p> <p><i>(*) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per soluzioni migliorative, si intendono quelle che mutano le modalità di erogazione di un servizio già previsto migliorandone l'efficienza e/o l'efficacia; per soluzioni innovative e/o complementari si intendono servizi o forniture di assoluta novità, non previsti nelle regole di gara, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nelle stesse.</i></p> <p><i>Descrizione delle proposte di miglioramento del servizio offerto.</i></p> <p><i>Tali offerte sono a totale carico dell'impresa senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale</i></p>	
<p>13. Speditezza procedimentale</p>	<p>Nel caso di attivazione del sub procedimento di verifica della presunta anomalia dell'offerta, il concorrente indica il numero di ore massimo, a decorrere dalla ricezione della relativa richiesta (senza poter specificare la frazione in minuti, altrimenti commutata in eccesso nell'ora completa) entro le quali procederà all'inoltro delle spiegazioni, inferiori a quello previsto dall'art. 97, comma 5, D.Lgs. 50/16, ossia minimo 15 giorni.</p> <p>max 3 punti (proporzionale)</p> <p><u>Formula attribuzione del punteggio:</u></p> $P = 3 * N_{\min} / N_o$ <p>Dove:</p> <p>P = punteggio assegnato al partecipante in valutazione</p> <p>N_{\min} = numero minimo di ore offerto dai partecipanti alla gara</p>	<p>Massimo fino a 3 punti</p>

	N _o = numero di ore offerte dal partecipante in analisi	
14. Rating di legalità	<p>Il punteggio sarà attribuito in funzione delle stellette in possesso da ciascun partecipante. Ogni stelletta comporta l'attribuzione di un punto <i>fino ad un massimo di 3 punti*</i>.</p> <p><i>max 3 punti (tabellare)</i></p> <p>(*) Nel caso di operatori economici costituiti tra più soggetti il punteggio sarà attribuito tramite media. Es. RTI costituito da due soggetti, uno è in possesso di una stelletta, l'altro di due stellette, il punteggio assegnato sarà di un punto virgola cinque (1,5 punti).</p>	Massimo fino a 3 punti

La Commissione giudicatrice procederà – in seduta riservata – alla verifica meritocratica delle offerte tecniche attribuendo discrezionalmente i punteggi *ut supra* indicati in ciascun sub criterio in funzione della maggiore o minore aderenza rispetto a quanto richiesto e quindi proposto dal partecipante in valutazione.

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 58 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 100

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti V(a) i sono determinati, per quanto riguarda l'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun elemento/sub-elemento– secondo quanto di seguito specificato:

- coefficiente 1,0: eccellente – l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo;
- coefficiente 0,9: ottimo – l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo;
- coefficiente 0,8: distinto – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo;

- coefficiente 0,7: buono – L'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo;
- coefficiente 0,6: discreto – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,5: più che sufficiente – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,4: sufficiente – l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,3: insufficiente – l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,2: scarso – l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,1: inadeguato – l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto;
- coefficiente zero: non valutabile – l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione e determinatane la media, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente (a seguito di relativa media dei coefficienti attribuiti dai commissari) criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

18.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, assicurando che in capo all'Organo, nel suo complesso,

possa imputarsi la necessaria esperienza e professionalità, anche riferita ad aree tematiche omogenee.

L'eventuale nomina a membri esterni alla S.A. avverrà in esito alla preventiva e doverosa verifica interna all'Amministrazione che appurerà – se del caso – che non sussistono le condizioni per attingere al proprio interno.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima dell'operatività dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è competente alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale, ove ritenuto dal medesimo necessario, dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **01/12/2022 alle ore 09:30** in modalità telematica.

Qualora le operazioni di gara lo consentano, tutte le buste (amministrativa, tecnica ed economica) saranno aperte nella suddetta data, giusta progressione e modalità esplicitata nei paragrafi che seguono.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data e ora fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Le modalità di collegamento saranno indicate antecedentemente alla seduta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) (ove ritenuto) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE. VERIFICA ACCETTAZIONE COSTO FISSO.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi tramite piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche (*alias* accettazione costo fisso).

La commissione giudicatrice all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla verifica delle offerte economiche (*alias* accettazione costo fisso).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL SUBPROCEDIMENTO DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procederà all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al

secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità da specificare al soggetto interessato. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel relativo allegato.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando istanza all'indirizzo PEC: comune.ferentino@legalmail.it precisando che nell'eventualità che la Stazione Appaltante ravvisi che non sussistano le condizioni per aspirare legittimamente all'estrazione dei documenti oggetto di istanza ostensiva, non verrà richiesto il consenso al controinteressato nei termini di cui al D.P.R. 184/06. Viceversa, si chiederà a quest'ultimo di fornire il riscontro nei termini più celeri possibili, ferma ed impregiudicata l'assenza di vincolatività della posizione espressa.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

29. ONERI DI SUPPORTO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DA CORRISPONDENDERE IN TERMINI DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Il corrispettivo delle attività di supporto giuridico-amministrativo, nelle modalità indicate nella determina di avvio della gara, è individuato (per come parametrato all'importo di gara) in € 16.500,00 + IVA.

Detti oneri, ferma la provvista comunale, sono stati tenuti in considerazione nella quantificazione del valore dell'appalto, quale voce di spesa (comunque) da tenere in considerazione da parte di ciascun operatore economico in sede di valutazione di congruità del costo fisso, sul presupposto che l'aggiudicatario dovrà farsene carico (solo in termini di anticipazione) in esito all'aggiudicazione, imputandone il rimborso pro quota nei relativi ratei di pagamento. Il compenso per tale supporto può quindi essere posto (preliminarmente) a carico dell'aggiudicatario (solo in termini di anticipazione in quanto poi rimborsato dall'Ente nei successivi pagamenti) purché ciò si preveda nel corpo degli atti di gara, con vincolo a saldarlo entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/16

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Domenico Spilabotte